

CH-3003 Berna

A tutte:

- le banche
- le commercianti di valori mobiliari
- le società di audit
- imprese di assicurazione sottoposte alla vigilanza della FINMA

Riferimento: Comunicazione FINMA 19 (2011)

Contatto: Gli istituti sono pregati di contattare il collaboratore FINMA competente per il proprio dossier.

Telefono diretto: +41 31 327 91 00

E-mail: finma@info.ch

Berna, 14 gennaio 2011

Comunicazione FINMA 19 (2011)

Nuovo orientamento dei concetti di vigilanza

Gentili Signore, egregi Signori,

In conformità ai suoi obiettivi strategici approvati dal Consiglio federale, la FINMA persegue la finalità di espletare un'attività di vigilanza efficace ed efficiente. Allo scopo di implementare questo obiettivo strategico, la FINMA ha messo in atto una serie di opere volte all'ottimizzazione e/o al riorientamento dei propri concetti di sorveglianza all'interno dei rispettivi ambiti di vigilanza.

La FINMA dispone di risorse esigue in termini di organico in rapporto ai suoi molteplici settori di competenza e agli elevati requisiti posti in numerosi ambiti di vigilanza. Una gestione responsabile e oculata dei mezzi finanziari comporta quindi la necessità di concentrare le risorse dell'autorità di vigilanza sulle mansioni che richiedono un maggior livello di attenzione in considerazione dei rispettivi rischi soggiacenti. In quest'ottica, particolare importanza riveste l'adozione sistematica di un approccio orientato al rischio in tutti gli ambiti di vigilanza della FINMA. Le diverse leggi in materia di sorveglianza concedono alla FINMA un congruo spazio di manovra nella modulazione dell'intensità dell'attività di vigilanza sui singoli istituti. In futuro questo margine di manovra dovrà essere sfruttato in modo ancora più coerente in considerazione dei rischi specifici correlati a ogni istituto.

A seguito della situazione suindicata, la FINMA ha classificato in sei categorie di vigilanza tutti gli assoggettati in funzione delle ripercussioni in termini di rischio per creditori, investitori e assicurati, nonché per l'intero sistema e per la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Nella fattispecie, gli assoggettati della categoria 1 si distinguono per la loro notevole rilevanza, anche su scala globale, e quindi per i rischi parimenti significativi su diversi piani. Il potenziale di rischio degli istituti nelle altre

Riferimento: Comunicazione FINMA 19 (2011)

categorie diminuisce in misura graduale fino alla categoria 5; gli operatori di mercato della categoria 6 non sono sottoposti a vigilanza prudenziale.

Oltre alla classificazione in categorie di rischio, ogni istituto riceve un rating che rispecchia la valutazione da parte della FINMA circa le sue condizioni attuali. Sulla base di questi due parametri (categorizzazione e rating per istituto), vengono poi definiti per i singoli istituti i concetti e l'intensità di vigilanza, l'impiego di strumenti di sorveglianza e l'interazione tra la vigilanza diretta da parte della FINMA e il ricorso alle società di audit.

Con questo approccio di vigilanza, la FINMA si prefigge di conseguire in futuro una sorveglianza differenziata e una ripartizione efficiente delle risorse di vigilanza.

1 Approccio basato sul rischio nella vigilanza assicurativa

Le compagnie assoggettate alla vigilanza assicurativa sono classificate nelle categorie da 2 a 5. L'assegnazione nelle diverse classi avviene prevalentemente sulla base dell'importo legale del patrimonio vincolato oppure della somma di bilancio nel caso dei riassicuratori. Attualmente, 5 compagnie di assicurazione sono classificate nella categoria 2, 30 nella categoria 3, 49 nella categoria 4 e 172 nella categoria 5. Le 35 compagnie delle categorie 2 e 3 dispongono di una somma di bilancio aggregata che ammonta a quasi il 90% della somma di bilancio di tutte le compagnie assicurative assoggettate a vigilanza.

Ogni compagnia di assicurazione riceve un rating interno, che si basa su criteri come la qualità della corporate governance e del risk management, l'adeguatezza degli accantonamenti e la solvibilità della compagnia stessa.

L'intensità della sorveglianza è determinata in funzione della categoria di rischio e del rating di una compagnia di assicurazione. I processi di vigilanza determinanti per le quattro categorie si differenziano sia in termini di impiego degli strumenti di vigilanza, sia per quanto concerne l'accuratezza e la cadenza del controllo. Quanto più risulta elevata la categoria di rischio, tanto più intensa è l'attività di vigilanza. Qualora determinati parametri di rating all'interno di una categoria indichino valori negativi per una compagnia, il relativo processo standard di sorveglianza viene intensificato nell'ambito interessato, con una conseguente «vigilanza ampliata in termini differenziati».

Un'ulteriore conseguenza del nuovo concetto di vigilanza consiste nell'impiego più intenso delle società di audit, alle quali sono conferite maggiori competenze in materia di sorveglianza. Le risorse per la vigilanza diretta vengono concentrate prevalentemente nell'ambito delle categorie di rischio 2 e 3, nonché sulle compagnie per le quali si ritiene opportuna una particolare attenzione da parte dell'autorità di vigilanza alla luce della loro attuale situazione di rischio.

Riferimento: Comunicazione FINMA 19 (2011)

2 Approccio basato sul rischio nella vigilanza bancaria

Gli istituti assoggettati alla vigilanza bancaria sono suddivisi nelle categorie da 1 a 5. Sulla base dei criteri predefiniti, entrambe le grandi banche si collocano attualmente nella categoria 1, altri 2 istituti nella categoria 2, circa 25 nella categoria 3, circa 70 nella categoria 4 e circa 270 nella categoria 5. In termini di somma di bilancio o di volumi dei depositi, circa l'85% - 90% dei volumi rientra nelle categorie da 1 a 3; di conseguenza, su questi istituti e/o gruppi finanziari si concentra la maggior parte delle risorse di vigilanza.

L'approccio della vigilanza orientata al rischio in essere già da alcuni anni sarà gradualmente arricchito mediante alcuni nuovi elementi nonché gli strumenti di vigilanza esistenti saranno ulteriormente potenziati. Al momento sono particolarmente degni di nota gli strumenti dell'assessment letter e della supervisory review.

Il precedente concetto di vigilanza prevedeva l'invio annuale di assessment letter soltanto per le due grandi banche. Ora questa valutazione sarà estesa dalla FINMA anche agli istituti delle categorie 2 (con cadenza annuale) e 3 (almeno ogni 2 anni). L'obiettivo delle assessment letter consiste nel far pervenire direttamente all'istituto assoggettato una valutazione da parte dell'autorità di vigilanza. Agli istituti in questione viene comunicata formalmente la relativa classificazione del rischio, unitamente alle lacune riscontrate e al fabbisogno d'intervento che ne deriva; in questo modo, tali istituti possono successivamente prendere posizione a riguardo.

A integrazione del sistema duale di vigilanza, in futuro è previsto un maggior ricorso agli interventi in loco, detti supervisory review. Finora, questa pratica veniva attuata con cadenza regolare soltanto per le due grandi banche e per gli istituti del Gruppo Raiffeisen. Nella fattispecie, si tratta di uno strumento complementare di vigilanza con portata circoscritta, che consente alla FINMA di farsi rapidamente un'idea circostanziata su un determinato ambito operativo o di rischio. Una supervisory review può essere motivata da questioni rilevanti nelle attività quotidiane, oppure da analisi approfondite su tematiche specifiche che vengono svolte su base continuativa nell'ambito della vigilanza. Qualora venga svolta una supervisory review per diverse banche sullo stesso tema, è possibile effettuare un benchmarking specifico e le lacune individuate possono essere colmate in modo mirato.

3 Adeguamenti al sistema duale di vigilanza

Con il potenziamento dell'approccio di vigilanza orientato al rischio vengono apportati alcuni adeguamenti anche al sistema duale di vigilanza e quindi alla concezione dei ruoli tra la FINMA e le società di audit intese come sua estensione. Da un lato, al fine di influenzare precocemente la pianificazione delle attività di revisione ed eventualmente predisporre ulteriori ambiti di verifica, come provvedimenti immediati sono previsti la richiesta sistematica dell'analisi di rischio / della strategia di revisione per gli assoggettati a vigilanza delle categorie 2 e 3, nonché per quelli delle categorie 4 e 5 in caso di carente classificazione del rischio. Dall'altro lato, è inoltre previsto un maggior impiego di soggetti terzi al fine di far chiarire in maniera mirata fattispecie specifiche indipendentemente dalle società di audit pruden-

Riferimento: Comunicazione FINMA 19 (2011)

ziali cui si è fatto ricorso. Con la Comunicazione FINMA 12 del 23 luglio 2010, la prassi vigente della FINMA ha quindi subito un adeguamento nel senso che un cambiamento retroattivo della società di audit prudenziale non risulta più possibile e l'impiego delle società di audit nella procedura di autorizzazione è stato oggetto di una nuova regolamentazione. Infine, le linee direttrici di prossima comunicazione circa la riforma del sistema di audit nel settore finanziario costituiscono un'ulteriore componente che si prefigge di rafforzare e armonizzare sotto il profilo strutturale la comprensione dei ruoli tra istanza di regolamentazione, assoggettati alla vigilanza e società di audit.

Gli strumenti di vigilanza sono oggetto di un processo in costante sviluppo e sono comunicati agli assoggettati a vigilanza in modo adeguato.

Distinti saluti

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Banche / Assicurazioni

Regula van der Velde
Division Operating Officer
Banche

Gérald Stooss
Division Operating Officer
Assicurazioni